

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONE MEZZACAPO

Seduta del 12/12/2024

FATTO

1) Con ricorso presentato in data 5/9/2024 il ricorrente, nel richiamarsi integralmente al precedente reclamo pure prodotto in atti, ha allegato di aver stipulato con la resistente in data 9/5/2019 il contratto di cessione del quinto dello stipendio n. ***87 con le seguenti caratteristiche: a) montante rate a scadere di € 49.920,00; b) netto ricavo al cedente di € 38.424,03, c) interessi, € 9.966,53; b) costi di intermediazione, € 1.204,56; c) spese di istruttoria pratica, € 324,88. L'operazione di finanziamento sarebbe stata poi estinta in data 31/8/2023, e dalla lettura del relativo Conto estintivo emergerebbe che gli sarebbe stato riconosciuto solamente un rimborso commissioni e premi per € 81,77 e comunque il ristoro contenuto nel documento di estinzione e fino ad oggi corrisposto, non è giudicato dal ricorrente coerente con quanto previsto dalla normativa vigente.

A supporto delle proprie ragioni il ricorrente richiama l'applicazione dei principi di cui all'art.16(1) della direttiva 2008/48/CE, come applicato dalla Corte di Giustizia Europea con la Sentenza n. C-383/18, cd. caso *Lexitor*, secondo cui il consumatore avrebbe diritto alla riduzione di tutti costi del finanziamento in occasione dell'estinzione anticipata di un prestito, senza alcuna distinzione tra costi *up-front* e *recurring*. Rileva inoltre il ricorrente al

riguardo che ciò sarebbe stato confermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 pubblicata in G.U. il 22 dicembre 2022, la quale riconosce alla “Lexitor” il rango di norma primaria nell’ordinamento italiano in materia di riduzione del costo totale del credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento. La stessa sentenza C. Cost. n. 263/22 avrebbe inoltre dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 11-octies, co. 2, del “Decreto sostegni bis” con L.106/2021, per le parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», con ciò rimuovendo asseritamente ogni residua possibilità di interpretazione restrittiva della norma europea nell’ordinamento italiano.

Il ricorrente, nel richiamare altresì l’applicazione delle disposizioni di cui al D.M.T. dell’8/7/92, art. 3, co.1, dell’art.125, co. 2, e dell’art. 125-sexies del D. Lgs. n. 385/93 (T.U.B.), allega che per “costo totale del credito” deve farsi riferimento all’art. 3 della direttiva 2008/48/CE secondo cui quest’ultimo “comprende tutti costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito [...] inclusi i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto stesso, in particolare i premi assicurativi”. Tali costi ovvero commissioni bancarie, costi di intermediazione, nonché provvigioni degli agenti e spese di istruttoria, dovranno quindi secondo il ricorrente essere allo stesso rimborsati, a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento, secondo il criterio pro-rata temporis, come anche previsto dall’articolo 125-sexies del TUB.

Tanto allegato e osservato, il ricorrente conclude pertanto chiedendo il ristorno a suo favore di un ulteriore importo, rispetto a quanto indicato nel conteggio estintivo del finanziamento in questione, di € 810,40 così determinato: a) Costi di intermediazione pro quota: € 620,89; b) Spese di istruttoria pratica pro quota: € 189,51.

2) Con controdeduzioni del 17.9.2024, la resistente ha confermato che il ricorrente ha stipulato con banca *** in data 9.5.2019, il contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto n. ***87 in relazione al quale, in seguito alla relativa estinzione anticipata, sono state applicate le seguenti commissioni: € 225,00 a titolo di spese di istruttoria; € 99,88 a titolo di oneri erariali; € 1.204,56 a titolo di commissioni di intermediazione. Il contratto *de quo* sarebbe stato poi estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 50, con decorrenza 31.8.2023 e nell’occasione la banca avrebbe restituito al cliente la somma complessiva di € 81,77 a titolo di riduzione del costo totale del credito ex art. 125-sexies TUB.

Conferma altresì la resistente di aver riscontrato negativamente in data 13.8.2024 il reclamo dell’odierno ricorrente del 15.7.2024 svolgendo e comprovando, all’esito degli accertamenti espletati, le argomentazioni alle quali integralmente si riporta, intendendole anche in questa sede reiterate e trascritte.

In particolare, la resistente eccepisce che la richiesta del ricorrente di restituzione di tutti i costi applicati al contratto, inclusi quindi anche quelli non dipendenti dalla durata del contratto, debba essere respinta per tre ordini di motivi riconducibili a: 1) la sentenza *Unicredit Bank Austria* (C-555/21), pronunciata dalla CGUE nel febbraio del 2023, che avrebbe attuato un overruling tacito della sentenza Lexitor della CGUE l’11 settembre del 2019, da cui l’asserito diritto del consumatore a ottenere la sola quota non goduta dei costi

recurring soggetti a maturazione nel tempo, quindi connessi alla durata del contratto, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di cessione del quinto dello stipendio; 2) i principi civilistici del divieto di indebito oggettivo e dell'arricchimento senza causa, considerata la relativa clausola di salvezza stabilita al riguardo ai sensi del D.L. n. 104/2023 (convertito in legge con L. n. 136/2023), che ha ulteriormente modificato l'art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021; 3) il disposto del DPR 180/1950, e in particolare del relativo art. 6-bis, che costituirebbe un insieme di norme speciali in materia di finanziamenti mediante cessione del quinto dello stipendio o della, pensione rispetto a quelle generali in materia di "credito ai consumatori" di cui al TUB, ai sensi delle quali risulterebbe che la volontà del legislatore sia stata quella di considerare gli oneri ricorrenti (recurring) rimborsabili e quelli fissi (up-front) no.

Eccepisce infine la resistente che in ogni caso è da escludere che debbano formare oggetto di restituzione le spese rappresentate dai compensi per gli intermediari del credito, in quanto la decisione del consumatore di ricorrere all'intermediario del credito rappresenta una scelta libera di quest'ultimo, che la compie quando la ritiene più conveniente rispetto alla presentazione della richiesta di finanziamento presso la filiale della banca. La spesa che il consumatore sopporta quando ricorre all'intermediario del credito non sarebbe quindi una spesa relativa a un servizio obbligatorio per la stipula del contratto. La suddetta spesa, dunque, non farebbe dunque parte del costo totale del credito per come è definito dall'art. 3, lettera g, della Direttiva 2008/48/CE e non dovrebbe formare oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 16 della Direttiva stessa.

Con riferimento allo specifico contratto in esame, la resistente obietta quindi che al ricorrente spetta il rimborso dei soli costi non maturati così come già restituiti in sede di relativo conteggio estintivo e che in particolare: a) le commissioni di intermediazione non sarebbero soggette a rimborso pro quota in quanto tali oneri sono stati volti a remunerare l'attività del mediatore intervenuto ai fini della conclusione del contratto (nello specifico, i costi di intermediazione sarebbero stati trattenuti dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versati al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito come provato dal pagamento effettuato in favore del mediatore); b) le "spese di istruttoria" fanno riferimento all'attività di pre-analisi, nell'ambito della quale la resistente accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa (a titolo esemplificativo, la qualifica di lavoratore dipendente/pensionato, l'anzianità minima per dipendenti, l'età massima per i pensionati, l'estinguibilità di eventuali preesistenti finanziamenti, il calcolo della quota massima cedibile). Tale attività, pertanto, genera spese di natura non ricorrente a carico del cliente, relative a costi amministrativi sostenuti dalla resistente per attività effettivamente rese e già eseguite ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento, e quindi effettuate precedentemente alla concessione del fido e all'inizio dell'ammortamento effettivo del prestito; c) gli oneri erariali rappresentano anch'essi un costo non retrocedibile "trattandosi di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura (considerato anche l'art. 14 della Direttiva sul credito ai consumatori), non diretto a remunerare l'intermediario né oggetto di quantificazione unilaterale da parte quest'ultimo"

Alla luce di quanto sopra, la resistente obietta che debbano essere infatti considerati come non ripetibili i costi per servizi resi che non hanno un nesso di causalità con il rimborso del prestito, essendo finalizzati alla conclusione del contratto, sarebbero tali ad es. le spese di istruttoria e le commissioni dell'intermediario del credito.

Conclude pertanto la resistente chiedendo, in via principale, il rigetto della richiesta di restituzione delle ulteriori somme, tenuto conto di quanto già rimborsato dalla resistente pari ad € 81,77, e delle commissioni di istruttoria, di intermediazione e degli oneri erariali, nonché in via subordinata, di decurtare dall'importo eventualmente individuato come ulteriormente dovuto al ricorrente quanto già complessivamente rimborsato allo stesso a titolo di riduzione del costo totale del credito ex art. 125-sexies TUB pari ad € 81,77.

DIRITTO

1) La controversia di cui al presente ricorso riguarda la corretta applicazione del principio di equa riduzione del costo di un finanziamento di cui all'art. 125-sexies T.U.B, in relazione alla richiesta, del mutuatario ed odierno ricorrente, di rimborso di determinate spese applicate ai sensi di un contratto di mutuo contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio n. ***287 incontestatamente stipulato in data 9.5.2019 (come indicato nella relativa copia prodotta in atti) ed estinto anticipatamente, a richiesta del mutuatario medesimo, ad agosto 2023, in corrispondenza quindi della rata n. 50 rispetto alle n. 120 rate mensili totali originariamente convenute, come risultante anche dalla copia prodotta in atti dal ricorrente del pertinente conteggio estintivo del 4.8.2023 elaborato dalla resistente.

2) Al riguardo il Collegio ha presente pertanto che in materia la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11.9.2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che «*[l']articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*» e che il Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. decisione n. 26525/2019) ha ritenuto che tale principio di diritto è da considerare direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti che, come nel caso in esame, sono stati stipulati anteriormente alla pubblicazione di tale sentenza.

3) Dalle evidenze istruttorie acquisite risulta altresì che nella conclusione del contratto di finanziamento in questione sia intervenuto anche un "intermediario del credito" al quale sono state riconosciute apposite "provvigioni" per l'attività svolta. Il contratto di finanziamento in questione risulta contenere inoltre l'indicazione dei costi connessi al credito e relativa descrizione, nonché clausole in materia di rimborso degli oneri stessi in caso d'estinzione anticipata del finanziamento medesimo.

4) Ciò posto, il Collegio osserva che il pertinente contratto di finanziamento è stato concluso – incontestatamente – prima del 25.7.2021 e pertanto anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 106/2021 di conversione del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis") che ha apportato modifiche all'art. 125-sexies del

T.U.B.. Ne risulta pertanto che in relazione all'intervenuta estinzione anticipata del finanziamento stesso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito conformemente alle diverse disposizioni dello stesso art. 125-sexies del T.U.B. vigenti alla data di sottoscrizione del contratto *de quo*, giusta anche l'espressa disposizione di diritto intertemporale di cui all'art. 11-octies, co. 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni bis", convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106), come da ultimo novellato dall'art. 27, co. 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (convertito con modificazioni dalla l. 9 ottobre 2023, n. 136). Il Collegio ritiene inoltre che anche in questo caso non siano comunque oggetto di rimborso le relative tasse e imposte.

5) Al riguardo il Collegio ha altresì presente che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 11-octies, co. 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla l. 106/2021, n. 106) limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*».

6) Pertanto, considerato il tenore del suddetto art. 27 del decreto-legge n. 104/2023 (convertito con modificazioni dalla l. 9 ottobre 2023, n. 136), l'orientamento condiviso dai Collegi di questo Arbitro a seguito della suddetta dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-octies, co. 2, del decreto-legge n. 73/2021 (convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106) e dei principi formulati nella decisione n. 26525/2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro, il Collegio ritiene che anche nella risoluzione della presente controversia debbano applicarsi i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata di contratti di finanziamento coi consumatori a seconda della natura *recurring* o *up-front* degli oneri in questione, applicando in particolare:

a) per i costi *recurring*, un criterio di proporzionalità puro, salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso;

b) per i costi *up-front*, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), salve diverse previsioni pattizie.

7) Per quanto riguarda le imposte, il Collegio continua a ritenere che esse «*non sono soggette a riduzione*» come espressamente stabilito dal novellato art. 11-octies, co. 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito.

8) Il Collegio ritiene infatti in generale che ai sensi dell'art. 125-sexies del TUB, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front*, ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse appunto le imposte. Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli

interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

9) Sotto altro profilo, ad avviso di questo Arbitro le spese per l'assistenza legale nella presentazione di un ricorso in materia all'Arbitro medesimo invece di norma non sono dovute in presenza di contenziosi aventi carattere seriale, come è quello oggetto del presente ricorso, salvo che non sia accertato un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

10) Ciò posto, in merito alle domande formulate da parte ricorrente in relazione al finanziamento in esame, il Collegio ritiene pertanto di poter concludere come da risultanze di cui alla seguente tabella elaborata secondo i criteri di seguito ulteriormente specificati:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	4,60%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,34%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
○	spese di istruttoria (up front)	€ 225,00	€ 131,25	€ 81,78	○	€ 81,77	€ 0,01
○	costi intermediazione (up front)	€ 1.204,56	€ 702,66	€ 437,79	○	€ 0,00	€ 437,79
●			○	○	○		€ 0,00
●			○	○	○		€ 0,00
●			○	○	○		€ 0,00
●			○	○	○		€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 437,80
interessi legali	si

11) In particolare, il Collegio evidenzia che l'elaborazione dei calcoli di cui alla suddetta tabella è stata operata considerando come aventi natura *up-front* sia le spese d'istruttoria pratica che i costi di intermediazione (in tal senso cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 3807/2021). Il risultato non coincide col maggiore importo richiesto dal ricorrente in quanto lo stesso determina gli importi asseritamente dovuti e di cui chiede il rimborso applicando il criterio proporzionale lineare per tutte le voci commissionali ed inoltre include nella base di calcolo anche gli oneri erariali.

12) All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la debenza degli interessi dalla data della richiesta al saldo. Ai sensi delle Disposizioni sul procedimento dinanzi a questo Arbitro, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro rispetto a quello sopra indicato, per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 438,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA